



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 01753/DecA/45 DEL 23/09/2010

Oggetto: Piano regionale di risanamento dalle malattie da *Lentivirus* degli allevamenti caprini 2010 – 2012.

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le sue norme di attuazione;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1, e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 ottobre 1986, n. 121;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15, sul riordino, organizzazione e funzionamento dei Servizi veterinari in Sardegna;
VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996 sulla identificazione e registrazione degli animali;
VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la Direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e di caprini;
VISTO il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 sul sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina, e successive circolari esplicative del Ministero della Salute;
VISTO il Decreto Legislativo n. 193 del 19 agosto 2005 di attuazione della Direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e di caprini;
VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
VISTA la Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 3, comma 28;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale n. 54 del 21 ottobre 2009;
VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale N. 17/40 del 27.04.2010 relativa agli indirizzi per l'utilizzo del contributo a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per l'anno 2010;
CONSIDERATE le segnalazioni da parte di veterinari ufficiali, veterinari aziendali e allevatori sulla presenza della artrite-encefalite virale caprina, confermate dalle analisi di laboratorio svolte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
CONSIDERATE le risultanze del progetto di ricerca effettuato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna su "Lentivirus dei piccoli ruminanti: studio della diffusione dell'infezione negli allevamenti della Sardegna";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 45

DEL 23/09/2010

CONSIDERATO che la diffusione dell'infezione virale provoca gravi danni qualitativi e quantitativi delle produzioni zootecniche dell'allevamento caprino;
CONSIDERATE le indicazioni espresse dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
RITENUTO necessario avviare un Piano di risanamento su base volontaria delle greggi caprine volto all'eliminazione dei ceppi di *Lentivirus* responsabili della artrite-encefalite virale caprina (CAE);
Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale della Sanità

DECRETA

Art. 1 Campo di applicazione e finalità

1. Il presente Decreto rende attuativo il Piano di risanamento della CAE sugli allevamenti caprini, ivi compresi quelli misti in cui la presenza di ovini è minoritaria; il Piano è applicato alle aziende che aderiscono volontariamente per il periodo 2010-2012.
2. L'applicazione delle misure sanitarie del Piano è finalizzata al controllo dell'infezione da *Lentivirus* responsabili della artrite-encefalite virale caprina (CAE) attraverso il risanamento delle aziende su base volontaria e la costituzione di un gruppo di aziende indenni.

Art. 2 Adesione al Piano

1. I proprietari e/o detentori di allevamenti caprini che intendono sottoporre il proprio gregge al Piano debbono compilare la domanda di adesione di cui all'**Allegato 1** ed inviarla alla ASL competente per territorio, impegnandosi all'applicazione di tutte le misure del Piano sino al 2012 ed individuando il nominativo del veterinario che fornisce loro consulenza tecnica.
2. Al fine di poter valutare nelle aziende di cui al comma 1 l'adeguatezza delle strutture e della gestione aziendale, il Servizio veterinario della ASL effettua un sopralluogo in cui rileva i dati strutturali, anagrafici ed epidemiologici conformemente all'**Allegato 2**, e lo invia al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
3. Il Servizio veterinario della ASL entro 15 giorni dal sopralluogo informa il richiedente sull'esito dell'istanza ed aggiorna il Servizio Prevenzione sull'elenco delle aziende aderenti al Piano.
4. Il Servizio Prevenzione comunica all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna gli elenchi aggiornati delle aziende aderenti al piano con le relative consistenze;

Art. 3 Identificazione degli animali

1. Gli animali della specie caprina e ovina delle aziende aderenti al Piano devono essere identificati conformemente alla normativa vigente, e qualora si presentassero difficoltà di lettura del tatuaggio o perdite frequenti del marchio auricolare, i responsabili degli allevamenti aderenti al Piano debbono prontamente ripristinare l'identificazione del capo, preferibilmente avvalendosi del mezzo elettronico.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 45

DEL 23/09/2010

Art. 4 Classificazione sanitaria degli allevamenti

1. Tra gli allevamenti aderenti al Piano si considera non indenne da CAE un allevamento in cui anche solo un animale della specie caprina od ovina abbia reagito positivamente o in maniera dubbia all'esame sierologico o in cui, attraverso l'esame virologico, sia stata individuata la presenza dell'agente patogeno.
2. Tutti gli allevamenti ovini, caprini e misti che non sono sottoposti a controllo sierologico sono da considerarsi non indenni, in quanto sospetti di infezione.
3. Un allevamento caprino viene riconosciuto "indenne da CAE" quando sono rispettati i seguenti requisiti:
 - a) per tre anni consecutivi sia stato sottoposto ai controlli sierologici di cui all'art. 5 con esito negativo;
 - b) durante tale periodo gli animali non abbiano mai avuto contatti con animali sieropositivi;
 - c) abbia esclusivamente introdotto animali secondo quanto stabilisce l'art. 6.
4. Ai fini del mantenimento della qualifica di "allevamento indenne da CAE" devono essere conservati i requisiti di cui ai punti b) e c) del comma precedente e un controllo sierologico annuale per l'accertamento della CAE deve avere avuto esito favorevole su tutti i caprini dell'azienda di età superiore a 6 mesi.
5. Il Servizio veterinario competente aggiorna la Banca Dati Nazionali relativamente alla qualifica sanitaria riferita alla CAE delle aziende regionali caprine e miste in cui la presenza degli ovini è minoritaria.

Art. 5 Misure di risanamento degli allevamenti non indenni

1. Il veterinario di cui all'art. 2, comma 1, in collaborazione con il responsabile dell'allevamento, predispone un manuale di corretta prassi operativa comprendente procedure gestionali per:
 - a. isolamento degli animali positivi sino alla loro macellazione; tali capi sono esclusi dalla mungitura meccanica;
 - b. avvio alla macellazione dei capretti figli di madri positive;
 - c. separazione alla nascita dei neonati figli di madri positive e loro avvio all'allattamento artificiale (per i soggetti destinati alla riproduzione);
 - d. esecuzione di trattamenti per via parenterale con l'utilizzo di aghi monouso.
2. Nelle aziende aderenti al Piano tutti gli animali della specie caprina ed ovina di età superiore ai 6 mesi sono sottoposti al prelievo sierologico da parte della ASL territorialmente competente. Ad eccezione dei capi dubbi, che devono essere ricontrollati entro 30 giorni, l'intervallo tra due controlli non può essere inferiore ai 5 mesi e superiore agli 8 mesi.
3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna analizza i campioni sierologici per evidenziare la presenza di anticorpi verso i *Lentivirus* responsabili della CAE.
4. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna invia gli esiti degli esami sierologici alla ASL competente entro 15 giorni dal ricevimento dei campioni, e ne fornisce il riepilogo su base informatica al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale a cadenza trimestrale.
5. Gli animali positivi o dubbi al test sierologico devono essere confinati ed isolati sino alla loro macellazione, che deve avvenire secondo la seguente tempistica:
 - a) in caso di prevalenza sino al 10%: entro 60 giorni dalla notifica dell'esito del controllo o, nel caso si tratti di animali gravidi, entro 60 giorni dalla nascita dei capretti;
 - b) in caso di prevalenza da 11 a 30 %: metà degli animali entro 60 giorni dalla notifica dell'esito del controllo o, nel caso si tratti di animali gravidi, entro 60



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 45

DEL 23/09/2010

- giorni dalla nascita dei capretti e il resto degli animali infetti entro i successivi 12 mesi;
- c) in caso di prevalenza superiore al 30%: in base alla prevalenza riscontrata verrà programmata con l'allevatore interessato l'eliminazione degli animali infetti, che in tutti i casi dovrà essere completata entro 18 mesi.
6. Il Servizio veterinario competente sul mattatoio di destinazione degli animali di cui al comma precedente rilascia il certificato di avvenuta macellazione.
7. La ASL competente verifica il rispetto delle misure di cui ai commi precedenti da parte del responsabile dell'Azienda e segnala le inadempienze al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per il recupero della somma corrispondente al costo dei test sierologici degli ultimi due controlli.

Art. 6 Movimentazione animali

1. La movimentazione dei caprini per vita è autorizzata dalla ASL competente sulla azienda di origine attraverso la compilazione del quadro E del Modello IV in cui si riporta la qualifica sanitaria relativamente alla CAE.
2. Nelle aziende che aderiscono al programma possono essere introdotti unicamente animali provenienti da allevamenti aderenti al Piano, di qualifica pari o superiore che siano stati testati con esito favorevole nei 30 giorni precedenti la movimentazione, e che alla partenza non manifestino sintomi clinici apparenti riferibili alla malattia. Il riscontro degli esiti delle analisi e della visita clinica devono essere riportati nel quadro E del Modello IV.
3. In deroga al comma precedente, previa autorizzazione della ASL di destinazione, le aziende non aderenti al Piano possono inviare animali in aziende aderenti al Piano non indenni, secondo la seguente procedura:
 - a. domanda dello spediteur alla ASL competente sulla propria azienda, contenente le informazioni sulla movimentazione;
 - b. richiesta del nullaosta alla ASL di destinazione;
 - c. rispetto dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.

Art. 7 Pascolo e partecipazione a mostre e mercati di bestiame

1. I caprini provenienti da allevamenti indenni da CAE possono essere condotti al pascolo, alle mostre, ai mercati di bestiame, nonché ad altre manifestazioni, in coabitazione esclusiva con caprini di pari qualifica sanitaria.
2. Per le mostre ed i mercati di bestiame la ASL può consentire la partecipazione di caprini ed ovini provenienti da aziende non aderenti al Piano purché siano rispettati i seguenti requisiti:
 - a. la visita clinica del Servizio veterinario della ASL abbia escluso la presenza di sintomatologia clinica apparente riferibile alla CAE nel gregge di provenienza;
 - b. gli animali che partecipano alla manifestazione risultino negativi ai test sierologici per la CAE effettuati nei 30 gg. precedenti la movimentazione.

Art. 8 Oneri finanziari

1. Gli oneri spettanti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per l'esecuzione delle prove diagnostiche sono corrisposti secondo apposito tariffario concordato con il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, e sono a carico del Bilancio Regionale 2010, cap. SC05.0350.

Art. 9 Norme finali ed entrata in vigore



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 45

DEL 23/09/2010

2. Il presente decreto, che viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito istituzionale www.regione.sardegna.it, entra immediatamente in vigore ed ha validità sino al 31.12.2012.
3. I Sindaci, i Direttori Generali delle ASL, i Veterinari Ufficiali e le forze dell'Ordine, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a rispettare ed a far rispettare il presente Decreto.

L'Assessore

Antonio Angelo Liori

FG/4.4

SF/Resp.4.4

DC/Dir. Serv. Prev.

MT/Dir. Gen. San.